Alla Sottosegretario di Stato del Ministero dello Sviluppo Economico **Sen. Simona Vicari**

Richiesta integrazione articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 concernente "Codice dell'amministrazione digitale" introdotto dall'[articolo 5, comma 3 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179%7Eart5%21vig=), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221.

**Art. 6bis - Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti**

1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partiredagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di& quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web senza necessità di autenticazione. L'indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma 3.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento.
5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini ei collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6. **I professionisti esercenti attività di cui alla Legge n. 4 del 14/01/2013 pubblicata in GU n.22 il 26 gennaio 2013, che non rientrino nelle fattispecie di cui al punto 2), dovranno comunicare il proprio indirizzo PEC utilizzando gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.**

Proposta emendativa

All’ art. 6 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 è aggiunto il punto:

**6) I professionisti esercenti attività di cui alla Legge n. 4 del 14/01/2013 pubblicata in GU n.22 il 26 gennaio 2013, che non rientrino nelle fattispecie di cui al punto 2), dovranno comunicare il proprio indirizzo PEC utilizzando gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.**

Le giuste motivazioni di cui al punto 1) rendono necessario l’ampliamento dei soggetti il cui indirizzo PEC sia inserito nell’indice INI-PEC. Infatti maggiore sarà il numero di indirizzi PEC, maggiore sarà la possibilità della P.A. di inviare telematicamente atti, notifiche e comunicazioni con notevole risparmio di tempo e di costi.

La scelta di inserire inizialmente gli indirizzi PEC di imprese e professionisti iscritti in ordini o collegi è stata di carattere operativo, poiché non era ancora vigente la Legge n.4/2013 relativa alle professioni non ricomprese in ordini o collegi.

La mancanza dell’inserimento degli indirizzi PEC dei professionisti della L. 4/2013, quali ad esempio i tributaristi, ha comportato problemi operativi per altri obblighi normativi o funzioni professionali (es. invio della PEC all’Agenzia delle Entrate ai fini antiriciclaggio, obbligo normativo a cui i tributaristi sono soggetti oppure l’invio telematico al sistema TS dei dati sanitari da parte di un intermediario fiscale autorizzato, i tributaristi sono intermediari fiscali autorizzati ma il sistema controllava la PEC tramite l’INI-PEC causando il blocco della procedura).

Le Associazioni di rappresentanza professionale di cui all’art. 2 della Legge n. /2013, ricomprese negli elenchi del MISE ed aderenti a Confassociazioni, tra cui l’Istituto Nazionale Tributaristi (INT) sono a disposizione per supportare l’ implementazione dell’Indice INI-PEC.

Ringraziando dell’ attenzione alla problematica su esposta, Le invio i miei più cordiali saluti.

*Riccardo Alemanno Presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi e Vice Presidente Vicario di Confassociazioni*